



[VADEMECUM ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO]

** liberamente tratto dal Vademecum a cura dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati relativo a svariati aspetti dell'attività professionale - per i colleghi: il senso della condivisione è un aiuto reciproco e dunque vi sarei grato per ogni proposta di miglioramento; pregherei comunque di trasmettermi notizia dell'eventuale adozione della presente scheda o del fac simile in calce.*

No ©copyright – Studio legale Canestrini.

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte www.canestrinilex.it, senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). **Non** costituisce attività di consulenza legale.

Il testo di riferimento è rappresentato dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito Decreto) recante “Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione”, così come modificato da interventi successivi ed in particolare dal D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151.

Verranno qui illustrati i tratti essenziali della disciplina, con l'avvertenza che, per farne corretta applicazione, è però assolutamente necessario un suo esame analitico.


Va subito detto che l'art. 64, lett. d), del Decreto prevede l'abrogazione del D.Lgs. n. 56/04 e dei relativi regolamenti di attuazione (e pertanto, per quanto riguarda gli avvocati, del D.M. 3 febbraio 2006, n. 141, e del provvedimento dell'U.I.C. del 24 febbraio 2006).

Appare trattarsi tuttavia di una norma di solo apparente semplificazione, dal momento che il successivo art. 66, primo comma, prevede che le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del Decreto.

Sul punto era intervenuta la circolare del 18 dicembre 2007, prot. n. 125367, della Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sostanza affermando, quanto agli avvocati, che, a parte alcune norme espressamente individuate come incompatibili con il Decreto, le altre disposizioni portate dal D.M. 3 febbraio 2006, n. 141, e dal provvedimento dell'U.I.C. del 24 febbraio 2006 dovevano ritenersi compatibili con il Decreto.

No © copyright

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte www.canestrinilex.it, senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). Non costituisce attività di consulenza legale.



La conseguenza pratica di ciò risulta essere che, al di là della formale abrogazione, occorre ora misurarsi con più testi normativi e regolamentari, da coordinare tra di loro.

Passando al testo del Decreto, l'art. 2 dà le definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai fini del Decreto.

In generale il Decreto (art. 3) onera i destinatari degli obblighi dell'adozione di misure proporzionali al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione, nella sostanza prevedendo un criterio di adeguamento di sistemi e procedure e della loro applicazione alle caratteristiche dell'attività ed alle dimensioni dei destinatari degli obblighi. Precisa che i destinatari degli obblighi vi adempiono avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito dell'attività istituzionale o professionale.


Prima di trattare dei singoli obblighi, il Decreto (art. 12) si preoccupa di precisare i limiti di applicazione degli stessi e così, quanto agli **avvocati**:

a) prevedendone l'applicazione solo nel caso di compimento, in nome o per conto dei clienti, di qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, e di assistenza nella predisposizione o nella realizzazione di determinate operazioni e cioè

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

No © copyright

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte www.canestrinilex.it senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). Non costituisce attività di consulenza legale.




b) escludendo l'obbligo di segnalazione per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Non è però vero che gli avvocati non debbano preoccuparsi della normativa antiriciclaggio, che invece va conosciuta e rispettata almeno sei passaggi fondamentali (adeguata verifica del cliente, recitazione e conservazione, eventuale segnalazione) .

Il titolo II del Decreto si occupa dei singoli obblighi, espressamente così indicati: (i) obblighi di adeguata verifica della clientela; (ii) obblighi di registrazione; (iii) obblighi di segnalazione¹.

¹ I primi due vanno dunque a sostituire quelli che il D.M. n. 141/06 qualificava obblighi di identificazione e di conservazione, ma, come sopra si è detto, nonostante la diversità sostanziale implicata, come ora si vedrà, dall'obbligo di adeguata verifica della clientela, l'insoddisfacente incompiutezza del sistema transitorio risulta lasciare aperta la necessità di continuare a riferirsi, per le modalità esecutive degli obblighi, anche al D.M. n. 141/06 ed al Provvedimento dell'U.I.C. sopra ricordato (si legge, a pag. 7 della Circolare del 18 dicembre 2007 sopra ricordata: "tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi contenuti nell'art. 18 del Decreto sono immediatamente applicabili; ne consegue che gli adempimenti d'identificazione contenuti nei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 56/2004 devono essere integrati con i nuovi adempimenti previsti nel Titolo II, Capo I, del Decreto").



1. L'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA


Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono limitati (art. 16) ai casi di prestazioni professionali che superano, secondo i criteri indicati nella norma, la soglia di **15.000 euro** o che concernono **operazioni di valore indeterminabile**, o, ancora, quando vi è **sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo** o vi sono **dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati** in precedenza ottenuti ai fini dell'identificazione.

Verificare adeguatamente la clientela significa (art. 18):

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità;
- b) identificare l'eventuale titolare effettivo [definito all'art. 1, lett. u), del Decreto quale la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al Decreto] e verificarne l'identità (l'art. 2 dell'Allegato tecnico al Decreto prevede, tra l'altro, che per titolare effettivo nel caso di società si intende nella sostanza colui o coloro che possiedano o controllino direttamente o indirettamente una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto, anche tramite azioni al portatore – salvo che in determinati casi, tra i quali quello delle società quotate su un mercato regolamentato –, ritenendosi soddisfatto tale criterio ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale);
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

No © copyright

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte www.canestrinilex.it, senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). Non costituisce attività di consulenza legale.



d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Per modalità e tempi dell'identificazione e della verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo si rinvia all'art. 19, norma che precisa, tra l'altro, che l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo impone, per persone giuridiche, *trusts* e soggetti analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. L'art. 19 prevede altresì che il controllo costante implica la verifica che le transazioni concluse durante il rapporto siano compatibili con la conoscenza del cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati documenti, dati o informazioni detenute.


Lo stesso art. 19 prevede che il Ministero dell'Economia e delle finanze possa adottare disposizioni attuative di quanto previsto nello stesso art. 19, il che – alla luce dell'art. 66, primo comma, sopra ricordato – comporta che a tempo indefinito (essendo, quella dell'adozione di disposizioni attuative, una mera facoltà) gli avvocati debbano continuare ad applicare le norme (solo formalmente) abrogate di cui al D.M. n. 141/06 ed al Provvedimento dell'U.I.C. del 24 febbraio 2006, valutando quali di esse siano compatibili con il nuovo assetto normativo.

Il che rende ancora più gravosi i compiti di adeguata verifica della clientela introdotti con il Decreto, che costituiscono, come emerge anche da quanto ora si aggiungerà, un rilevante appesantimento dell'attività professionale.

L'art. 20 prevede (tra l'altro) che gli avvocati devono essere in grado di dimostrare agli Ordini che la portata delle misure adottate è adeguata al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la valutazione di tale **rischio** dovendo avvenire anche in considerazione di indici quali, tra gli altri, l'area geografica di residenza o della

No © copyright

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte www.canestrinilex.it, senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). Non costituisce attività di consulenza legale.



sede del cliente o della controparte, la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività del cliente, l'area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

L'art. 22 stabilisce che gli obblighi di adeguata verifica dei clienti si applicano a tutti i nuovi clienti e che per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.

L'art. 23 prevede in linea generale che se i destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela non sono in grado di rispettare quanto previsto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 18, **non possono instaurare il rapporto** ovvero devono porvi fine e valutare se effettuare una segnalazione.

Prevede altresì che (tra l'altro) gli avvocati non siano obbligati ad applicare tale norma nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o della difesa o rappresentanza dello stesso in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Tale ultima previsione, nell'introdurre un'eccezione (tra l'altro) per la materia giudiziale alla regola secondo la quale l'impossibilità di rispettare (alcuni de)gli obblighi di adeguata verifica obbliga a non instaurare o ad interrompere il rapporto, parrebbe presupporre che gli obblighi in questione si applichino, per gli avvocati, anche nella materia giudiziale, quanto meno nella misura in cui essa sia compatibile con i sopra ricordati limiti di cui all'art. 12.

Il Decreto prevede poi obblighi di adeguata verifica della clientela semplificati e rafforzati.



1 a) Obblighi semplificati

Gli **obblighi semplificati** (artt. da 25 a 27) ricorrono in particolari circostanze (ad esempio: il cliente è un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva); in tali casi vanno comunque raccolte informazioni sufficienti per stabilire se il cliente si trovi nelle condizioni che legittimano l'applicazione degli obblighi semplificati.


Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi dell'art. 25 non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

1 b) Obblighi rafforzati

Gli obblighi **rafforzati** (art. 28) ricorrono nei casi di rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi espressamente previsti, quali:

(i) **l'assenza fisica del cliente** (che impone particolari accorgimenti – tra i quali quello di assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione avvenga tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio –), a meno che non si versi in particolari casi, quali, tra gli altri, la già avvenuta identificazione in relazione ad un rapporto in essere, purché le informazioni siano aggiornate, o la circostanza che i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da documenti qualificati, espressamente indicati;

(ii) le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con **persone politicamente esposte** residenti in un altro Stato comunitario o extracomunitario (che impongono, tra l'altro, di adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione).



In taluni casi, espressamente previsti, al dichiarato fine di evitare il ripetersi di procedure di cui all'art. 18, lettere a), b) e c), è possibile fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica effettuato da terzi, pur restando, la relativa responsabilità, in carico ai destinatari degli obblighi che fanno ricorso ai terzi (artt. da 29 a 35).

2. L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE (CONSERVAZIONE)

Il secondo obbligo è l'obbligo di *registrazione*, al quale si accompagna quello di *conservazione*.


Va premesso che gli artt. da 36 a 40 del Decreto, e perciò anche gli obblighi in questione, non si applicano nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 25.

L'obbligo di registrazione concerne (art. 36, secondo comma) determinate informazioni, espressamente indicate, relative al cliente, al titolare effettivo ed alle caratteristiche della prestazione (quali, tra l'altro, i mezzi di pagamento), salvo quanto si indicherà in relazione al tipo di registro (informatico o cartaceo) adottato; la registrazione va fatta **tempestivamente** e comunque

- non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione
- ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo
- ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni,
- o al termine della prestazione professionale.

No © copyright

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte www.canestrinilex.it, senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). Non costituisce attività di consulenza legale.



L'obbligo di conservazione concerne (art. 36, primo e secondo comma): (i) le informazioni oggetto di registrazione di cui ora si è detto, per dieci anni; (ii) quanto agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale; (iii) quanto all'attività professionale svolta, le scritture e le registrazioni (consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari), per dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

L'art. 36 prevede che dati e informazioni registrate in base all'obbligo in esame siano utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti.

Per la registrazione può essere utilizzato un archivio informatico ovvero un registro cartaceo (art. 38).


Rinviando per il resto all'art. 38, si rileva che dalla lettura dello stesso pare evincersi che nel registro informatico vada annotato quanto sopra indicato con riferimento all'art. 36, mentre in quello cartaceo (che in effetti viene definito “registro della clientela a fini anticiclaggio”) vadano conservati i dati identificativi del cliente [di cui all'art. 1, comma 2, lett. g) del Decreto], mentre la documentazione e gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

3. L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Il terzo obbligo è l'obbligo di segnalazione.

No © copyright

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte www.canestrinilex.it, senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). Non costituisce attività di consulenza legale.



L'art. 41 prevede che la segnalazione vada inviata da chi sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di **riciclaggio** o di **finanziamento del terrorismo**.

Aggiunge che il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Prevede che il contenuto delle segnalazioni venga definito dalla Uif con proprie istruzioni ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. e-*bis*) del Decreto.


E' prevista l'adozione di indici di anomalia; la circolare ministeriale sopra ricordata precisa che (allo stato) continuano ad applicarsi quelli vigenti.

Nello stabilire che la segnalazione va effettuata senza ritardo e ove possibile prima del compimento dell'operazione, l'art. 41 precisa che occorre astenersi dal compiere l'operazione finché la segnalazione non è avvenuta, a meno che l'astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.

Va segnalato che l'art. 23, che tratta – come si è visto sopra – dell'obbligo di astensione qualora i soggetti tenuti non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18, lettera a), b) e c), prevede altresì che, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al Decreto si astengano dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo; aggiunge che nei casi in cui l'astensione non sia possibile, in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto,

No © copyright

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte www.canestrinilex.it, senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). Non costituisce attività di consulenza legale.



ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata, o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41.

Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti degli artt. da 41 a 48 del Decreto non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo (art. 41, comma 6).


L'art. 43 prevede che la segnalazione vada fatta all'Uif, ovvero agli ordini professionali individuati con decreto interministeriale, i quali la inoltrano senza ritardo all'Uif, priva del nominativo del segnalante.

L'art. 45 prevede, tra l'altro, garanzie di riservatezza per il segnalante, anche stabilendo che l'identità di questi non sia menzionata nel caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 cod. proc. pen., ma subito dopo aggiungendo che l'identità delle persone fisiche possa essere rivelata quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

L'art. 46 prevede, tra l'altro: che i soggetti obbligati alla segnalazione e coloro che ne siano comunque a conoscenza non possono dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione al di fuori dei casi previsti dal Decreto; che i soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; che la comunicazione può avvenire tra i professionisti contemplati dal Decreto che facciano parte della stessa associazione

No © copyright

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte www.canestrinilex.it senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). Non costituisce attività di consulenza legale.



professionale (in qualità di dipendenti o collaboratori, aggiunge il quinto comma dell'art. 46), con particolari previsioni per il caso in cui questi siano situati in Paesi terzi.


Anche la comunicazione dell'eventuale archiviazione della segnalazione risulta sottoposta agli stessi divieti di comunicazione ai clienti o ai terzi di cui all'art. 46, commi 1 e 3 (art. 48).

Per completezza si segnala che gli art. da 49 a 51 prevedono misure ulteriori.

Alcune di quelle dell'art. 49 sono le seguenti: (i) il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera quando il valore di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro, anche se effettuato con pagamenti artificialmente frazionati (potendo, il trasferimento, avvenire per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.): (ii) la previsione che i moduli di assegni bancari e postali vengano rilasciati con la clausola di non trasferibilità, salva la possibilità di richiedere per iscritto il rilascio di assegni bancari e postali in forma libera; (iii) la previsione che gli assegni bancari e postali emessi per importi non inferiori a 12.500 euro rechino l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; (iv) la previsione che gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari vengano emessi con l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, salva la possibilità di richiedere per iscritto l'emissione senza tale clausola per quelli di importo inferiore a 12.500 euro; (v) la previsione che i soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'art. 7, sesto comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possano chiedere alle banche ed a Poste Italiane i dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, ovvero che abbiano richiesto assegni

No © copyright

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte www.canestrinilex.it, senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). Non costituisce attività di consulenza legale.



circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso e che la documentazione inerente i dati in questione costituisca prova documentale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.; (vi) la previsione che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore debba essere inferiore a 12.500 euro; (vii) l'obbligo del cedente, nel caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di comunicare entro 30 giorni alla banca o a Poste Italiane i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

Quanto alle sanzioni, quelle penali concernono, tra l'altro, la violazione degli obblighi di identificazione, l'omissione o la tardiva o incompleta registrazione, l'assolvimento degli obblighi di identificazione e di registrazione con mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la violazione di taluni divieti di comunicazione.

Per saperne di più:

- *Guardia di Finanza, circolare 19.03.2012 n° 83607*


- *Consiglio Nazionale Forense, circolare 27.12.2007 n° 40*

- *Decreto legislativo 21.11.2007 n° 231 , G.U. 14.12.2007*

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=39463>

No © copyright

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte www.canestrinilex.it, senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). Non costituisce attività di consulenza legale.



SCHEDA CLIENTE
ELEZIONE DI DOMICILIO / ANTIRICICLAGGIO / PRIVACY

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ e residente come da documento di identità allegato
quale rappresentante di _____ con SEDE in _____ (come da visura camerale
allegata – e in caso di straniero dichiarando di essere / non essere persona politicamente esposta)

TEL. _____ FAX _____ CELL _____
E-MAIL _____ CODICE FISCALE / PARTITA IVA _____

prendendo atto che l'informativa anticiclaggio dello Studio legale Canestrini è pubblicata sub <http://www.canestrinilex.com/anticiclaggio.html> dichiara di essere il **titolare effettivo** del rapporto, cioè la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione affidata allo studio legale, ed **elegge domicilio** ai suddetti recapiti ai fini dell'incarico professionale, prendendo atto che in caso di variazione non comunicata per iscritto c'è concreto pregiudizio per l'attività di difesa **liberando il professionista da ogni relativa responsabilità ed esonerandolo in particolare da ogni onere di rintraccio.**

IDENTIFICAZIONE (ex artt. 16, 18, 19 e 21 del D. L.gvo 231/2007– artt. 2 e 3 dell'Allegato Tecnico)

ESTREMI DEL DOCUMENTO _____

SCOPO E NATURA DELL'OPERAZIONE (motivo per cui si ricorre all'assistenza del Legale) :

Rovereto, _____

Prendo atto e confermo di aver letto e compreso l'informativa privacy pubblicata sub <http://www.canestrinilex.it/privacy.html> (finalità del trattamento dei dati, modalità del trattamento dei dati, conferimento dei dati, rifiuto di conferimento dei dati, comunicazione dei dati, diffusione dei dati, trasferimento di dati all'esterno, titolare del trattamento) **esprimendo il mio consenso** al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 del Codice della Privacy, con l'apposizione della firma in calce ai presenti moduli, manifesta il consenso al trattamento dei dati. In particolare, esprimo il mio consenso per: l'acquisizione dei dati personali anche sensibili, il trattamento degli stessi e la comunicazione dei dati a terzi. Tale consenso **vale sino a revoca scritta**, da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Firma per ricevuta comunicazione _____

Riservato al professionista:

soggetto* _____ non soggetto _____
all'obbligo di registrazione nell'archivio unico anticiclaggio _____ firma o sigla professionista _____
se soggetto alla registrazione *-> **rischio cliente** (art. 20) basso medio alto
natura giuridica, prevalente attività svolta; comportamento tenuto al momento dell'instaurazione del rapporto
continuativo o della prestazione professionale; area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
se soggetto alla registrazione *-> **rischio prestazione professionale** basso medio alto
tipologia della prestazione professionale posta in essere; modalità di svolgimento della prestazione; ammontare; durata
della prestazione professionale; ragionevolezza della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal
cliente; area geografica di destinazione del prodotto, oggetto della prestazione.

No © copyright

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte www.canestrinilex.it,
senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). Non costituisce attività di consulenza legale.

